



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 35490/RU

Rif:

Direzione Accise
Ufficio accise sul gas naturale,
sull'energia elettrica e tassazione a fini
ambientali

Roma 31.01.2020

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it

All'ANIGAS
info@anigas.it
marco.innocenti@anigas.it

Alla UTILITALIA
giuridico.legislativo@utilitalia.it

Alla ELETTRICITA'FUTURA
segreteria@elettricitafutura.it

Alla FEDERMETANO
info@federmetano.it

All'ASSOGAS
segreteria@assogas.it

All'ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

All'ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

Alla FIRE
segreteria@fire-italia.org

A ENERGIA LIBERA
alessandro.bianco@energialibera.eu

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

OGGETTO: Legge 27.12.2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. – Prodotti energetici utilizzati per la produzione dell’energia elettrica.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304, del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge in oggetto recante, tra l’altro, alcune disposizioni di interesse per il settore impositivo del gas naturale e dell’energia elettrica.

Al fine di procedere ad una rimodulazione della tassazione dei prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica e di prevedere aliquote specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili, l’art. 1, comma 631, lett. a), della legge n. 160/2019, ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 26.10.1995, n. 504.

Come viene di seguito evidenziato, sono stati modificati l’art. 21 e l’Allegato I del D. Lgs. n. 504/1995 nonché la Tabella A ad esso allegata.

In particolare, nell’ambito della suddetta rimodulazione, le disposizioni contenute nel punto 11 della Tabella A, concernente la tassazione dei prodotti energetici impiegati per la produzione e autoproduzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, sono state ricomprese in parte nell’art. 21, con riguardo all’individuazione delle fattispecie concrete in cui trova applicazione la particolare tassazione prevista per gli usi in questione e in parte nell’Allegato I, per quanto concerne gli specifici livelli di tassazione afferenti i prodotti energetici utilizzati. Conseguentemente, il citato punto 11 della Tabella è stato abrogato con la lett. c) del comma 631 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

In tale ottica, con la lett. a), del comma 631, dell’art. 1 sopra richiamato, le fattispecie, precedentemente elencate nel punto 11 della Tabella A, sono state inserite nel comma 9 dell’art. 21, che rinvia all’Allegato I per l’individuazione delle aliquote d’accisa specifiche

applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La lett. a), del comma 631, ha, inoltre, integrato il testo del citato art. 21 inserendo:

- il *comma 9-bis*, recante la previsione della riduzione del 30% delle specifiche aliquote di accisa da applicare, in caso di autoproduzione, ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica;
- il *comma 9-ter*, recante l'indicazione dei consumi specifici convenzionali dei combustibili impiegati per la generazione combinata di energia elettrica e calore da assoggettare alla tassazione specifica sopra richiamata.

Con la lett. b) del ripetuto comma 631 è stato modificato l'Allegato I al D. Lgs. n. 504/1995 con l'inserimento delle aliquote specifiche di accisa per la produzione di energia elettrica nelle voci relative a: "oli da gas o gasolio", "oli combustibili", "gas di petrolio liquefatti", "gas naturale", "carbone lignite e coke" ed è stata, inoltre, introdotta un'apposita voce per gli "oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica".

Al riguardo, ferma restando l'esenzione dall'accisa per gli "oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica", si segnala che con effetto dal 1° gennaio 2020:

- per gli "oli da gas o gasolio usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica" l'aliquota di accisa è pari ad euro 12,8 per mille litri;
- per gli "oli combustibili usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica" l'aliquota di accisa è pari ad euro 15,4 per mille chilogrammi;
- per gli "oli minerali greggi naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica" l'aliquota di accisa è pari ad euro 15,4 per mille chilogrammi;
- per i "gas di petrolio liquefatti usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica" l'aliquota di accisa è pari ad euro 0,70 per mille chilogrammi;

- per il “gas naturale usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica” l’aliquota di accisa è pari ad euro 0,45 per mille metri cubi;
- per il “il carbone, la lignite e il coke” usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica” l’aliquota di accisa è pari ad euro 11,8 per mille chilogrammi.

Con l’occasione si segnalano le aliquote di accisa applicabili, a partire dal 1° gennaio 2020, sulle forniture di carbone, lignite e coke:

- “per uso riscaldamento da parte di imprese”: euro 12,00 per mille chilogrammi;
- “per uso riscaldamento da parte di soggetti diversi dalle imprese”: euro 15,00 per mille chilogrammi.

il Direttore centrale

Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.n.39/1993